



COMUNE DI POZZOLENGO

PROVINCIA DI BRESCIA

CENTRO OPERATIVO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Prot. n. 2108 del 20 marzo 2020

Ordinanza n. 04/2020

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI SOSPENSIONE SVOLGIMENTO DEL MERCATO MERCEOLOGICO SETTIMANALE DI VIALE GRAMSCI

IL SINDACO

VISTO il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTA l’ordinanza adottata dal Ministero della Salute d’intesa con il Presidente della Regione Lombardia in data 21 febbraio 2020;

VISTO il DPCM del 23 febbraio 2020 recante misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni delle Regioni Lombardia e Veneto;

VISTA la successiva ordinanza del 23 febbraio 2020 del Ministero della Salute d’Intesa con il Presidente della Regione Lombardia;

VISTO il DPCM del 1 marzo 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica COVID-19;

VISTO il DPCM del 4 marzo recante misure urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica COVID-19 applicabili sull’intero territorio nazionale;

VISTO il DPCM del 8 marzo 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica COVID-19 applicabili al territorio nazionale con particolare riferimento all’art 1 relativo al territorio della Regione Lombardia;

VISTO il DPCM del 9 marzo 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica COVID-19 applicabili sull’intero territorio nazionale con particolare riferimento all’art 1 c. 2;

VISTO il DPCM del 11 marzo 2020 recante nuove misure urgenti di contenimento dell’emergenza epidemiologica COVID-19 applicabili sull’intero territorio nazionale;

TENUTO CONTO che i provvedimenti citati, al fine di contenere l’eventuale diffusione del virus COVID-19, vietano su tutto il territorio nazionale ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico nonché la sospensione di tutte le manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato nonché la chiusura di manifestazioni fieristiche;

CONSIDERATO che il mercato settimanale della giornata di lunedì costituisce un importante elemento attrattore di un numero cospicuo di presenze, proprio in considerazione della caratteristica di socialità ed aggregazione che il mercato rappresenta;

DATO ATTO che, per la particolare caratteristica aggregativa del mercato, risulta impossibile garantire il distanziamento di almeno un metro tra le persone presenti tra i banchi di vendita;

RITENUTO che per esigenze di pubblico interesse e di tutela della salute pubblica si rendono necessarie ulteriori forme di contenimento e di gestione dell’emergenza;

VISTO il regolamento comunale per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche su mercato settimanale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 22/12/2005;
VISTO l'art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al SINDACO, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
VISTI gli art. 50 comma 5° e 54 comma 4° del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale;
VISTO il decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 recante il Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
VISTO lo statuto comunale
VISTO il D. Lgs. 31.03.1998, n. 114;
VISTA la L. R. 02.02.2010, n. 6;

ORDINA

SINO AL 03 APRILE 2020 COMPRESO PER I MOTIVI CONTINGIBILI ED URGENTI DESCRITTI IN NARRATIVA IL DIVIETO DI SVOLGIMENTO DEL MERCATO IN VIALE GRAMSCI

AVVERTE

che le violazioni della presente ordinanza sono punite ai sensi dell'art 650 del Codice Penale;

DISPONE

che la presente ordinanza sia:

- inserita nel Registro Ordinanze;
- affissa all'Albo Pretorio;
- inviata all'Ufficio Polizia Locale;
- inviata per conoscenza alle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale;

Diritto di accesso ed informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990 n. 241

Autorità emanante: Sig. SINDACO di Pozzolengo

Proponente: SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti: Ufficio SUAP –Piazza Repubblica n. 1 – 25010 Pozzolengo

Responsabile del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 8 della Legge 7 agosto 1990 n.241: il Responsabile del Procedimento Amministrativo è il Responsabile del Servizio SUAP Dott. Alessandro Tomaselli a cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento a norma dell'art.3 comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n.241, può essere proposto ricorso entro 60 giorni dalla notifica al Tribunale Regionale della Lombardia sez. di Brescia (D.Lgs. 02.07.2010 n. 104) ovvero entro 120 giorni dalla stessa data con ricorso straordinario al Capo dello Stato (DPR 24 novembre 1971, n. 1199).

Pozzolengo, lì 20 marzo 2020



IL SINDACO
Bellini Paolo

(documento firmato digitalmente ai sensi art. 21 D LGS 82/2005)